

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27/09/2019) 29-01-2020, n. 3806

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALFREDO MANTOVANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ZACCO Franca, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La CORTE di APPELLO di ANCONA con sentenza in data 8/03/2018 confermava la sentenza con la quale in data 21/04/2016 il TRIBUNALE di ANCONA in composizione monocratica aveva condannato a pena di giustizia (OMISSIS) per i reati, riuniti per continuazione, di truffa aggravata e di ricettazione, per quest'ultima valutando l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p., commessi ad (OMISSIS) in data (OMISSIS). Gli si contestava di avere, al fine di acquistare una vettura Opel Astra di proprietà di (OMISSIS), consegnato a costui in pagamento un assegno circolare dell'importo di 11.200 Euro, emesso in apparenza dall'agenzia della Banca Carime di (OMISSIS) il giorno precedente, in realtà contraffatto, dopo un contatto telefonico finalizzato alla compravendita del veicolo.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:

come primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) per mancata assunzione di una prova decisiva e per omessa motivazione in relazione alla non ammissione ai sensi dell'art. 507 c.p.p. dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che avrebbero potuto smentire o confermare le dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) in ordine alla responsabilità del ricorrente. Il rigetto di tale istanza sarebbe irragionevole;

- come secondo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per motivazione carente o illogica in ordine all'accertamento della provenienza illecita dell'assegno e alla circostanza che, mentre la

sentenza di primo grado ha ricondotto la ricettazione all'uso di un assegno contraffatto, i Giudici di appello l'hanno riferita a provento di furto;

- come terzo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per motivazione carente o illogica in relazione all'aver ritenuto contestualmente il primo Giudice, e poi confermato la CORTE territoriale, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 e l'ipotesi lieve della ricettazione;

- come quarto motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per insufficiente motivazione sulle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile. In presenza di una duplice sentenza di condanna in entrambi i gradi del merito, va ricordato che, per consolidato orientamento espresso da questo Giudice di legittimità, il giudizio in cassazione non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi, che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato, passa necessariamente dall'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

In tal senso, le operazioni di verifica normativamente realizzabili in sede di legittimità, al fine di riconoscere o meno un vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così sintetizzate:

- verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871), nè omettere elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n. 14732 del 1.3.2011, Molinaro, Rv 250133 nonché Sez. I, n. 25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167);

- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonché in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627);

- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna);

- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati e allegati in sede di ricorso (travisamento della prova), se tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516).

Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio di motivazione, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, nè risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante.

Esaminando in particolare il primo dei motivi del ricorso, correttamente la CORTE territoriale, come già il TRIBUNALE, non ha dato seguito alla richiesta di ammissione di testimoni ai sensi dell'art. 507 c.p.p., poichè il ricorrente non ha in alcun modo documentato che l'esigenza della loro escussione fosse emersa dopo i termine di scadenza per il deposito delle liste testimoniali delle parti, nè che l'assunzione dei nuovi mezzi di prova fosse "assolutamente necessaria": quel che avrebbero dovuto riferire i testimoni viene peraltro

indicato nel ricorso nei termini del tutto generici prima sintetizzati. È costante orientamento di questo Giudice di legittimità (cf. da ultimo Sez. 4 sentenza n. 8083 del 08/11/2018 dep. 25/02/2019 Rv. 275149 - 01 imputato Cristiano Pierangelo) che "in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Conf. n. 724 del 1993, Rv. 196218)".

Parimenti infondato è il secondo motivo, attinente alla causale della illiceità dell'assegno, che farebbe constatare una contraddizione fra la sentenza di primo grado, che si è riferita alla contraffazione dell'assegno, e quella di appello, che ha invece indicato la provenienza dell'assegno da un furto. Non vi è invero alcuna contraddizione fra le due pronunce, poiché entrambe riconducono la ricettazione alla falsificazione del titolo: la sentenza del TRIBUNALE al fg. 3, la decisione della CORTE di APPELLO, in modo più esteso, ai fg. 5 e 6, ed entrambe valorizzano la deposizione di (OMISSIS), impiegato di UBI Banca Carime: costui ha spiegato come da un unico titolo originariamente restituito alla banca, e da essa pagato, erano stati ricavati ben 5 assegni contraffatti, tutti col medesimo numero identificativo. È ben vero che al fg. 7 della pronuncia della CORTE si fa cenno al titolo quale provento di furto: si tratta tuttavia di una affermazione eccentrica rispetto alla motivazione, con evidenza esito di un lapsus, comunque non incidente sulla logica e coerente ricostruzione operata poco prima dalla stessa CORTE territoriale, peraltro a conferma di quanto già stabilito dal TRIBUNALE. Infondato è altresì il terzo motivo, perchè l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 è stata ritenuta per il delitto di truffa, in relazione all'entità del danno cagionato alla persona offesa, mentre l'ipotesi lieve è stata ricondotta al delitto di ricettazione, con valutazione di merito non oggetto di contestazione da parte del P.M., e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità. Non vi è contraddizione fra le due circostanze.

Inammissibile è infine l'ultimo motivo, attinente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, perchè formulato in sede di appello senza alcuna giustificazione a sostegno - quale mera richiesta - e in termini del tutto generici nel ricorso in questione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020